

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE ED AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CULTURALI PER GIOVANI SAMMARINESI RESIDENTI ALL'ESTERO

PREAMBOLO

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero,

nella consapevolezza che i Soggiorni Culturali per giovani Sammarinesi residenti all'estero costituiscono un importante strumento per favorire la conoscenza e l'approfondimento della lingua, delle tradizioni, della storia e delle istituzioni della Repubblica, e nel contempo certi che tale iniziativa possa validamente contribuire alla formazione della futura classe dirigente delle Comunità dei cittadini sammarinesi all'estero ed in ogni caso rendere i partecipanti maggiormente consapevoli del loro status di cittadini sammarinesi;

auspicando che i partecipanti alle passate edizioni, al fine di non disperdere il patrimonio di esperienze e di conoscenze maturate dall'aver partecipato ai Soggiorni Culturali possano dare vita ad un club che mantenga i contatti fra tutti i partecipanti,

promulgano il seguente Regolamento:

Art. 1

I Soggiorni Culturali per giovani Sammarinesi residenti all'estero sono organizzati dal Dipartimento Affari Esteri in collaborazione con la Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero, su autorizzazione e conforme Delibera del Congresso di Stato da adottarsi ogni anno a fini amministrativi.

Entro il mese di marzo di ogni anno la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunicherà per via telematica una circolare informativa a tutti i Presidenti, indicante la data di svolgimento ed i requisiti per partecipare all'edizione dell'anno in corso. Della circolare verrà data la più ampia pubblicità nei siti web all'uopo preposti, primo tra tutti quello della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 2

Possono partecipare i giovani **dai 18 ai 28 anni di età**, cittadini **sammarinesi residenti anagraficamente ed effettivamente all'estero**, segnalati dalla Comunità di appartenenza.

Il criterio di partecipazione ed il numero degli aventi diritto ai soggiorni è quello previsto dalla Delibera del Congresso di Stato n. 3 del 25/04/2017 e comunque il numero massimo di partecipanti è fissato ad un massimo di nr. 30 giovani, garantendo ad ogni Comunità il diritto ad essere rappresentata da almeno un giovane ed escludendo le candidature di coloro che avessero già partecipato a precedenti edizioni.

Le Comunità dovranno effettuare **una pre-selezione tra i candidati sulla base di un effettivo interesse** a migliorare e ad approfondire la conoscenza della Paese d'origine e

dovranno assicurarsi che il candidato possieda le necessarie motivazioni ed il corretto atteggiamento per poter affrontare con successo l'esperienza dei soggiorni culturali.

Art. 3

Le Comunità dovranno comunicare almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio dei Soggiorni Culturali le generalità complete dei candidati proposti, le date e gli orari di arrivo e di partenza.

Art. 4

Qualora, in seguito alla sostituzione di un nominativo o per altre cause, venga inviato da una Comunità un giovane non in regola con quanto stabilito dall'art. 2, le spese di viaggio e di soggiorno saranno a totale carico della Comunità stessa, che dovrà rimborsarle prontamente o gli verranno detratte dal prossimo contributo statale .

Art. 5

I giovani sammarinesi, **residenti in Paesi privi Comunità** giuridicamente riconosciute, che inoltrano domanda di partecipazione, potranno essere accettati solo se le Comunità dello stesso continente non abbiano ricoperto tutti i posti a loro disposizione. In ogni caso il Dipartimento Affari Esteri, sentito il Consiglio della Consulta, si riserva la possibilità di accogliere o meno l'eventuale richiesta, anche di giovani residenti in continenti senza Comunità, tenendo conto dello stanziamento di bilancio previsto.

Art. 6

L'Organizzazione, previa analisi della fattibilità a livello organizzativo, potrà accettare ai corsi uditori, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che facciano apposita richiesta scritta. Nella domanda i richiedenti dovranno fornire le proprie generalità dichiarando di farsi carico di tutte le spese relative alle attività previste, liberando l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 7

Il Dipartimento Affari Esteri, il Consiglio della Consulta e le Comunità non si assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi o incidenti che dovessero verificarsi durante i viaggi e nel corso del soggiorno.

Non sono inoltre responsabili per eventuali danni che fossero arrecati, per cause riconducibili a singoli partecipanti, alle attrezzature scolastiche e alberghiere.

La responsabilità è esclusivamente personale del partecipante.

Art. 8

Per quanto riguarda le **spese di viaggio dei residenti in Paesi extraeuropei**, le Comunità potranno provvedere direttamente all'acquisto dei biglietti aerei in classe turistica impegnandosi a cercare le tariffe più vantaggiose e comunicando le informazioni e gli operativi dei viaggi al Dipartimento Affari Esteri, che vigilerà affinché ci si attenga a criteri di funzionalità ed economicità, oppure servirsi di una Agenzia viaggi sammarinese

che emetterà i biglietti sotto la supervisione del Dipartimento Affari Esteri. In questo caso la Comunità non dovrà anticipare l'acquisto del biglietto.

Sarà cura delle Comunità fare in modo che i partecipanti dello stesso Paese, anche se provenienti da Comunità lontane fra loro, effettuino i viaggi di andata e ritorno nelle medesime date, quando possibile.

Art.9

Le spese di trasporto dei partecipanti dal luogo di residenza all'aeroporto di partenza, e viceversa, sono a carico degli interessati o delle Comunità di appartenenza.

I voli e il trasporto dall'aeroporto di arrivo in Italia a San Marino, e viceversa, saranno a carico, del Dipartimento Affari Esteri, che organizzerà direttamente il transfer dall'Aeroporto di arrivo a San Marino e ritorno.

Art. 10

Le spese di viaggio saranno rimborsate ai partecipanti oppure alle Comunità, mediante versamento della somma sul conto corrente bancario che dovrà essere fornito al Dipartimento Affari esteri.

Art. 11

Per quanto riguarda i giovani provenienti dai **Paesi europei**, che utilizzino il treno verrà corrisposto un **rimborso spese pari alla tariffa ferroviaria in vigore** per il viaggio di andata e ritorno in **II° classe** dal luogo di residenza alla stazione di Rimini.

Il trasporto dalla stazione di Rimini a San Marino sarà organizzato a cura del Dipartimento Affari Esteri.

Per quelli che **utilizzano il proprio mezzo di trasporto** saranno rimborsati dietro presentazione di autodichiarazione sui chilometri percorsi in base al tragitto più breve, delle spese autostradali documentate e dell'indennità chilometrica, **come previsto dall'art.8 del decreto 14/4/1997, n. 42**, e successive modificazioni.

Art. 12

I partecipanti verranno alloggiati presso un albergo scelto in base ad una regolare gara d'appalto col quale verrà stipulata apposita convenzione.

Sarà fornita **pensione completa** per tutta la durata del soggiorno e per un **massimo di due giorni prima dell'inizio e di due giorni dopo il termine**, salvo casi eccezionali relativi a giovani provenienti da Paese extraeuropei le cui date del biglietto aereo non coincidano perfettamente coi suddetti criteri .

Ogni altra spesa non contemplata dalla convenzione tra il Dipartimento Affari Esteri e l'albergo, sarà a carico dei singoli partecipanti o delle Comunità di appartenenza.

Art. 13

I partecipanti dovranno attenersi durante l'intero periodo dei Soggiorni Culturali, sia in albergo che durante le lezioni, escursioni ed iniziative extrascolastiche, a comportamenti adeguati, all'insegna della buona educazione e del rispetto reciproco.

Ad ogni partecipante verrà fatta sottoscrivere **apposita dichiarazione** di accettazione del regolamento che li impegna in tal senso ed in particolare ad essere presenti a tutte le lezioni, rispettandone gli orari, alle escursioni ed alle iniziative previste dal programma.

Tale dichiarazione dovrà essere inviata firmata in originale al Dipartimento Affari Esteri prima dell'inizio dei soggiorni.

La non frequenza delle lezioni, se non giustificata da malattia o causa di forza maggiore comunicata tempestivamente al coordinatore, determinano una ammonizione scritta da parte del Dipartimento Affari Esteri ed in caso di ripetuta recidiva determina l'espulsione dal programma dei soggiorni con provvedimento del funzionario responsabile del Dipartimento Affari Esteri con la conseguente comunicazione alla Comunità di appartenenza.

L'abbandono ingiustificato del programma dei soggiorni culturali determina l'immediata espulsione dal programma dei soggiorni con provvedimento del funzionario responsabile del Dipartimento Affari Esteri con la conseguente comunicazione alla Comunità di appartenenza

L'espulsione dal soggiorno determina l'assunzione da parte del partecipanti di tutti i costi sostenuti dal Dipartimento per la sua partecipazione.

Art. 14

Il programma verrà predisposto dall'Ufficio Rapporti con le Comunità all'estero anche sulla base delle indicazioni che possono pervenire dal Consiglio della Consulta e dalla Consulta stessa. Eventuali attività pomeridiane e attività facoltative saranno indicate di volta in volta.

Art. 15

Gli insegnanti verranno così assunti:

- a) un **coordinatore** per bando pubblico;
- b) un **insegnante di storia** per chiamata;
- c) **tre tutor**, uno per ogni lingua madre dei partecipanti, in base ad un apposito bando pubblico. Fra i compiti dei tutor vi è anche l'insegnamento della lingua italiana.

(Consulta Aprile 2019)